

## Accordo

**tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Stein/Bad Säcking**

Concluso il 15 giugno 2010  
Entrato in vigore il 30 maggio 2011  
(Stato 30 maggio 2011)

---

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l'articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

*hanno convenuto quanto segue:*

### Art. 1

1. Presso il valico di confine di Stein/Bad Säcking sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

### Art. 2

La zona comprende:

- a) la parte di territorio delimitata:
  - a est, dal confine,
  - a ovest, da una linea retta che attraversa la B 518 tra il chilometro 1,036 a sud e il chilometro 1,041 a nord (senza i marciapiedi che portano alla Hauensteinstrasse),
  - a nord e a sud, dal recinto lungo il bordo della scarpata della testata rialzata del ponte;
- b) i locali utilizzati in comune o riservati all'uso esclusivo degli agenti svizzeri.

RU 2011 3215

- <sup>1</sup> Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.
- <sup>2</sup> RS 0.631.252.913.690

**Art. 3**

1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall'altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

**Art. 4**

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 29 agosto 1979<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione, al passaggio della frontiera di Stein/Bad Säckingen, di uffici a controlli nazionali abbinati.

**Art. 5**

1. L'Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all'articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L'Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il  
Dipartimento federale delle finanze  
della Confederazione Svizzera:

Rudolf Dietrich

Per il  
Ministero federale delle finanze d'intesa  
con il Ministero federale dell'interno  
della Repubblica federale di Germania:

Hans-Joachim Stähr

<sup>3</sup> [RU 1980 161]